

Legge regionale

"NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI E DI ENTI ED ISTITUZIONI
DI INTERESSE LOCALE".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Norme in materia di musei di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia:

- promuove la ricomposizione materiale e culturale del territorio (ai sensi degli artt. 24, 25 e 54 della legge 1/6/1939, n. 1089;
- promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di enti locali o di interesse locale;
- regola l'istituzione dei nuovi musei nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 2

I Musei di enti locali e quelli di enti e di istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali che concorrono alla formazione socio-culturale dei cittadini attraverso:

- la raccolta, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali ivi compresi quelli linguistici, naturalisti, etno-antropologici;
- la ricerca storica, artistica e archeologica particolarmente in ordine alle collezioni conservate e al territorio di insidenza;
- la adozione di iniziative volte alla promozione culturale e alla conoscenza dei beni culturali;
- la promozione di attività culturali anche in raccordo con la scuola e con le altre istituzioni culturali operanti nella Regione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI DI ENTI LOCALI

ART. 3

Gli enti locali, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, adottano propri regolamenti conformi alla presente legge affinché i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato, di locali e arredi idonei alla buona conservazione e esposizione dei materiali.

ART. 4

I musei di Enti locali, a seconda della natura, della qualità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte di cui all'art. 2, al fine di garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale vengono classificati nelle seguenti categorie:

- a) Musei grandi o multipli composti da più sezioni omogenee sotto il profilo storico, artistico e scientifico;
- b) Musei medi;
- c) Musei minori;

I musei vengono classificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Conferenza dei Capi degli Uffici ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 3/12/1975, n.805.

La classificazione può essere rivista in base ad aumento della consistenza delle collezioni e non prima di tre anni dalla precedente classificazione sentita la Conferenza di cui alla comma precedente.

ART. 5

I musei grandi e multipli devono essere provvisti di:

- a) un direttore;
- b) almeno due ispettori;
- c) personale amministrativo e tecnico professionalmente qualificato in numero adeguato ai servizi (biblioteca, fotodocumentazione, laboratorio di restauro o di preparazione, ecc.);
- d) personale di custodia in numero sufficiente a garantire la sicurezza delle raccolte.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Il direttore coordina l'attività complessiva del Museo e ne è responsabile.

I Musei medi devono essere provvisti di:

- a) un direttore;
- b) personale amministrativo, tecnico e di custodia adeguato.

I Musei minori devono essere provvisti di almeno un conservatore responsabile delle raccolte.

ART. 6

Per i Musei grandi o multipli e medi l'attività è coordinata da una Commissione eletta dai Consigli degli Enti di appartenenza in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari. Il numero dei componenti di dette Commissioni sarà stabilito nei regolamenti dei singoli Enti.

La Commissione, nell'ambito della programmazione regionale, stabilisce i criteri per l'incremento delle raccolte e indica le linee delle attività culturali e promozionali.

ART. 7

Gli Enti locali proprietari sono tenuti, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, ad approvare il regolamento e l'organico dei propri Istituti e sottoporli all'esame e ratifica della Regione.

ART. 8

I regolamenti organici degli Enti locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto ai Musei.

Si accede ai ruoli del personale dei Musei di Enti locali mediante pubblico concorso bandito a norma di legge.

Della commissione giudicatrice fa parte un funzionario dell'Assessorato alla Cultura della Regione.

Costituiscono titoli preferenziali il servizio di ruolo prestato in musei pubblici.

Il personale direttivo (direttore e ispettore) deve essere in possesso del diploma di laurea conseguito in una disciplina attinente al carattere prevalente delle raccolte. Il conservatore deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore o del diploma rilasciato dall'Accademia delle Belle Arti.

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONE DELLA REGIONE

ART. 9

Gli Enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento dei musei nell'ambito della programmazione regionale secondo un piano regionale di sviluppo degli Istituti museali.

Gli enti locali possono consorziarsi o associarsi con altri Enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati, per dare luogo alla formazione di "sistemi museali".

L'Ente locale, qualora non sussistano o non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità-personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di informazione - deve far parte di un sistema museale consorziale o associativo.

Il sistema museale, da definire dopo l'avvenuta classificazione dei musei di cui all'art. 4 della presente legge, tenuto conto della natura del museo, della omogeneità del territorio, della consistenza dei mezzi, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività e cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

Art. 10

Gli Enti locali, che intendono conseguire l'intervento della Regione, sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei gestiti in forma diretta o associata. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, allo espletamento dei servizi ed all'attuazione dei programmi di ricerca, di promozione e di attività culturale, di cui all'art. 2 della presente legge.

Gli Enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire l'utilizzazione temporanea del personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonché, previa autorizzazione della Regione, il deposito temporaneo nei rispettivi musei di cose mobili di loro proprietà, anche a titolo di reciprocità.

ART. 11

La Regione elabora piani annuali per concedere ai Musei di Enti locali e agli Enti e le Istituzioni di interesse locale, contributi necessari per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei Musei di Enti locali, di Enti e di Istituzioni di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
- b) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e la fruizione pubblica delle raccolte custodite nei musei di Enti locali, di Enti ed Istituzioni di interesse locale;
- c) l'incremento e il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonché l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

- d) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;
- e) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei anche in collaborazione con le Università, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, i Distretti scolastici, gli Istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;
- f) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi ed ogni altro strumento di informazione;
- g) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico.

La Regione, nell'ambito dell'attività relativa alla Formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei musei anche in collaborazione con le Università ed altri Istituti specializzati.

Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente punto b), la Regione, d'intesa con l'Ente proprietario, ha facoltà di trasportare e temporaneamente custodire in altri Istituti di analoga competenza cose mobili appartenenti alle raccolte di musei, al fine di assicurare la conservazione e l'integrità.

ART. 12

La Regione, al fine di assicurare l'istituzione e la ristrutturazione dei musei degli enti locali, o di enti ed istituzioni di interesse locale, interviene con contributi fino ad un massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per opere strutturali, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Le domande degli Enti interessati alla concessione del contributo devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo di spesa.

Le domande relative all'anno 1978 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13

La Regione, sentita la competente Commissione Consiliare, può concedere contributi a favore di musei locali e di musei di enti ed istituzioni di interesse locale, aperti continuamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge.

ART. 14

La Regione provvede alla concessione di contributi con apposito piano annuale di intervento predisposto dalla Giunta Regionale e approvato dal Consiglio Regionale.

ART. 15

Gli Enti gestori dei musei, destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare nell'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia.

La mancata rendicontazione costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.

ART. 16

La Giunta Regionale si avvale di un'apposito Comitato tecnico consultivo unico per i musei, gli archivi, e le Biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali.

Le funzioni del Comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

ART. 17

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di L. 450.000.000= sul Cap. 317 del Bilancio regionale 1978 riveniente dal fondo globale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 settembre 1978 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone**